



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DIREZIONE ORGANIZZATIVA 3 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO MOBILITA' URBANA E VIABILITA'

ORDINANZA DIRIGENZIALE NUMERO 490 DEL 09/09/2026

OGGETTO: VIA XX SETTEMBRE (TRATTO VIA MARSALA ÷ VIA DE LEMENE):
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TRASPORTO DI GRU EDILE
ALL'INTERNO DI AREA PRIVATA. DECORRENZA E TERMINE:
21.09.2026.

IL DIRIGENTE

- o Visto l'Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- o Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- o Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- o Vista la nota inoltrata dalla Edil Lambro Costruzioni S.r.l. in ordine alla necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, il trasporto all'interno del civico 10 di una gru edile;

ORDINA

- o In **Via XX SETTEMBRE** (tratto Via Marsala ÷ Via De Lemene) il giorno **21 settembre 2026**, limitatamente alla fascia oraria **10.00 ÷ 12.00**, è istituito il divieto di transito e sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli;
Compatibilmente con le esigenze tecniche connesse alla natura dell'intervento in atto, deroga alla prescrizione riguardante il transito viene prevista esclusivamente per le seguenti categorie di veicoli:
 - ▣ Veicoli /mezzi d'opera utilizzati dall'impresa incaricata dell'esecuzione dell'intervento;
 - ▣ Mezzi di soccorso in servizio di emergenza per interventi presso recapiti non altrimenti raggiungibili;

- ▣ Veicoli utilizzati dai gestori delle reti di distribuzione dei servizi (acqua, gas metano, rete elettrica, rete telefonica) per interventi di manutenzione urgenti (e non ulteriormente differibili) presso recapiti non altrimenti raggiungibili;
- ▣ Autovetture/motocicli/ciclomotori utilizzati dai residenti nel tratto stradale in oggetto ovvero da fruitori di posti auto ubicati all'interno di aree pertinenziali private non altrimenti raggiungibili (a condizione che le aree pertinenziali risultino esterne all'effettiva area operativa di cantiere);

Per tutte le categorie di veicoli ammesse alla deroga riguardante il transito l'accesso/uscita dal tratto di Via XX Settembre in oggetto avverrà dall'intersezione con Via Marsala;

In relazione alle prescrizioni di cui ai precedenti punti, con la medesima decorrenza e durata dei provvedimenti principali di cui ai precedenti punti, vengono conseguentemente disposti i seguenti provvedimenti viabilistici provvisori:

- ▣ In **Via XX Settembre** (fatte salve le categorie di veicoli ammesse alla deroga di cui al precedente punto) è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione sinistra (verso Via Marsala/P.le Zaninelli) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da P.za Ospitale) giungano all'intersezione con Via Marsala;
 - ▣ In **Via Marsala** è istituito l'obbligo di proseguire la marcia in direzione diritto (verso Via San Martino/P.le Zaninelli) per tutti i veicoli che circolanti lungo detto tratto viario (provenienti da Via Garibaldi) giungano all'intersezione con Via XX Settembre;
- o Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà obbligatoriamente garantire, per tutta la durata dei lavori e in maniera continuativa, la presenza di **proprio personale addetto al servizio di moviere**, al fine di assicurare la sicurezza della circolazione veicolare e la tutela e salvaguardia dei pedoni, nonché di prevenire il verificarsi di situazioni di criticità per la circolazione derivanti dalla natura e dalle modalità di esecuzione delle opere
- o Per l'intera durata dell'intervento dovrà inoltre essere, in ogni caso, salvaguardata la continuità dei percorsi pedonali; in tal senso, in caso di comprovate necessità di natura tecnica, viene data facoltà al soggetto incaricato dell'intervento di limitare la libera circolazione dei pedoni predisponendo opportuni passaggi protetti a margine dell'area di cantiere;

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno **48 ore** prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di **estendere la validità delle sopra indicate prescrizioni limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere**, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.

Il soggetto incaricato dell'esecuzione delle opere dovrà altresì farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92 ed in conformità al Decreto Interministeriale 22.01.2019 *“Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”*.

In caso di sospensione prolungata delle attività, l'impresa esecutrice delle opere dovrà farsi carico di riprendere le lavorazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione). Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada). L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non diversamente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

DISPONE

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.

I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositaria autorizzata dalla locale Prefettura. La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

DEMANDA

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.

Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.

In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio

Sottoscritto dal Dirigente
LIGI GIOVANNI
con firma digitale